

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GENCO, GIUNTOLI Graziuccia, JANNUZZI, PENNACCHIO e CASSANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1967

Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, recano testualmente:

« Titolo II — Industria marmifera —
Articolo 3. — Per gli atti economici concernenti il commercio del marmo, granito, serpentino, travertino, diorite, sienite, quarzite di Barge, trachite, porfido ed alabastro, in qualsiasi forma o grado di lavorazione, compresi gli oggetti fabbricati con l'impiego esclusivo dei detti prodotti e compresi altresì i sottoprodotti della lavorazione, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura di lire 0,50 per cento dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero degli accennati prodotti.

I corrispettivi pagati per le operazioni di lavorazione presso terzi, quando tali operazioni rientrano nel normale ciclo lavorativo dell'industria marmifera e delle altre pietre indicate al precedente primo comma, sono soggetti all'imposta in base all'aliquota dello 0,50 per cento.

Articolo 4. — Gli atti e contratti afferenti le operazioni di escavazione, segatura, lavorazione e commercio dei marmi e delle pietre indicate nel precedente articolo sono soggetti alla registrazione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni, col pagamento della imposta fissa di registro ». Fin qui gli articoli 3 e 4 della citata legge 1949.

Successivamente, con legge 16 dicembre 1959, n. 1070, la predetta aliquota dello 0,50 per cento fu elevata a 0,60 ed infine, con legge 15 novembre 1964, n. 1162, elevata a 0,80 per cento, che è l'imposta attuale per i materiali di cui si tratta.

Tali aliquote dovevano essere corrisposte per tutti i materiali riguardanti l'industria marmifera, nessuno escluso, e non solamente per quelli elencati nel citato articolo 3, le cui denominazioni dovevano avere soltanto valore esemplificativo, come era in effetti nello spirito sia del proponente Ministro delle finanze, che dei legislatori dei due rami del Parlamento. L'Amministrazione fi-

nanziaria, interpretando in senso restrittivo il detto articolo 3, ha sin qui escluso tutti i materiali litoidi, suscettibili di lucidatura, che pure, nella comune accezione, vengono genericamente e generalmente denominati marmi, che non rientrano nella elencazione del citato articolo 3, che è stata considerata come tassativa dall'Amministrazione finanziaria, che nel primo termine di tale elenco « marmo », ha inteso comprendere solo i calcari granulari o compatti suscettibili di pulitura, come per esempio tutti i marmi apuani (a struttura saccaroide) ed i vari calcari (a struttura microcristallina o compatta), come la pietra di Trani, il biancone del Veronese e Vicentino e pietre simili, mentre ha escluso altri materiali, come le dolomiti.

D'altra parte i calcari, costituiti essenzialmente di carbonato di calcio, contengono *sempre* in quantità più o meno notevole altre sostanze, sia come impurità, sia come composti, che entrano intimamente nella composizione della roccia, dando passaggio a materiali diversi per uso e proprietà. Abbiamo così i calcari marnosi contenenti argilla, i calcari dolomitici contenenti carbonato di magnesio, i calceschisti contenenti mica (cipollino) e i calcefiri, contenenti minerali accessori come anfibolo, pirosseno, quarzo, eccetera.

« Gli antichi denominavano " marmi " tutte le rocce levigate che luccicassero » (Enciclopedia italiana Treccani - vol. XXII - pagina 367). Alla stessa pagina continua: « Presentemente i tecnici danno tale denominazione ai calcari granulari e compatti suscettibili di pulitura e utilizzabili perciò come pietre da decorazione. I geologi ed i petrografi, con una ulteriore limitazione, dicono " marmi " solamente i calcari cristallini metamorfici con struttura granulare, saccaroidi derivati per metamorfismo di contatto da calcari amorfi, o anche da soluzione acquosa e successiva separazione del calcare allo stato cristallino: separazione favorita dalla temperatura molto elevata e dalla pressione ».

A questa limitazione si sono attenuti gli organi tecnici dell'Amministrazione finanziaria (Gabinetto chimico delle Dogane, di-

pendente dal Ministero delle finanze). Ma la stessa Enciclopedia aggiunge (pagina 368): « Se essenzialmente costituiti da carbonato di calcio con carbonato di magnesio in quantità variabile sono bianchi: per altre impurezze, la cui presenza è rivelata dall'analisi, assumono colorazioni diverse ». E il Dizionario di ingegneria del Perucca vol. III - pagina 837 - dice testualmente: « Nel senso più ristretto e litologicamente esatto, marmi sono i calcari e rocce affini quali: calcefiri, dolomie, eccetera, che per la loro tessitura omogenea e fanero-cristallina (saccaroide) sono suscettibili di acquistare, con la lavorazione, una buona levigatura e lucidatura, così da essere impiegati come pietre da decorazione per eccellenza ».

E il Dizionario tecnico industriale di Albenga e Perucca - UTET ed. 1937 vol. II - pagina 124 - dice altresì: « Sotto il nome di marmi sono commercialmente indicati i calcari saccaroidi ed anche pietre a grana più o meno grossa suscettibili di acquistare una buona pulitura e lucentezza ed usate come pietre ornamentali ».

Le citazioni potrebbero continuare per dimostrare che con il termine « marmo », *inteso in senso tecnico*, si intende qualunque roccia suscettibile di lucidatura ed impiegabile a scopo ornamentale. Tale definizione (vedi Desio - Geologia applicata all'Ingegneria - 1949) *generalmente accettata*, si ricollega all'uso degli antichi Romani, che dividevano le rocce, dal punto di vista delle costruzioni, in due grandi categorie: quella dei marmi (*marmora*) e quella delle pietre (*lapides*), la prima riferita alle rocce lucidabili, la seconda a tutte le rimanenti.

E per concludere in merito alla denominazione « marmo » non è superfluo citare quanto dice il *notissimo* Dizionario di merceologia del Villavecchia - V Edizione - Hoepli editore - pagine 924 e 925: « Nel senso strettamente scientifico deve intendersi con tale norma la varietà di calcari cristallini e di aspetto caratteristico granulare, mentre tecnicamente si intendono tutte le varietà di calcari granulari o compatti che sono suscettibili di pulimento e che perciò usansi nell'architettura e nelle arti; talvolta anzi nel linguaggio comune prendono il nome di

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

marmo anche materiali, *che non sono neppure costituiti da calcari*, purchè ne abbiano l'aspetto e gli usi ».

Et de hoc satis.

Premesse queste considerazioni di carattere scientifico, tecnico e merceologico esaminiamo lo spirito della legge n. 955 del 29 dicembre 1949. Va subito ed anzitutto osservato che non si comprende come mai la Amministrazione finanziaria — nel complesso dei suoi organi politici, amministrativi e tecnici — non abbia avvertito la palese ed inopportuna ingiustizia commessa ai danni di alcune piccole industrie marmifere, per lo più operanti nel Mezzogiorno, che lavorando rocce dolomitiche o di altra specie, non comprese nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge n. 955, e, pur realizzando prodotti del tutto simili a quelli di altre industrie uguali, erano, tuttavia, sottoposte, quanto all'imposta sull'entrata, a trattamento fiscale assai diverso. Tutto ciò sembra paradossale, ma è purtroppo accaduto, senza che l'associazione di categoria dell'industria marmifera, che tanta parte aveva avuta nella stesura della legge n. 955 (come dichiarò il ministro Vanoni nella IV Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 15 dicembre 1949 — e come a me è noto) levasse un dito a difesa di modeste aziende ingiustamente e deliberatamente maltrattate.

Non si comprende altresì come mai l'Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che il legislatore intendesse fare una discriminazione a favore di alcune varietà di rocce ornamentali, di cui alcune pregiatissime come porfido ed alabastro e a danno di altre rocce pure ornamentali di assai minor pregio, adibite agli stessi usi e del tutto simili. Sarebbe bastato che l'Amministrazione finanziaria avesse considerato che lo scopo per cui fu, nel 1949, presentata ed approvata la legge n. 955 era proprio quello *dichiarato*, di eliminare la diversità di trattamento allora in atto tra i marmi apuani e quelli scavati in altre Regioni, per concludere che non si intese fare assurde ed ingiuste discriminazioni fra una varietà e l'altra di rocce ornamentali e per applicare a tutte le industrie del genere ed in qualsiasi zona d'Italia lo

stesso trattamento. E sia detto ben chiaro e sottolineato che *in uno Stato di diritto* la pubblica Amministrazione deve essere la prima — in ordine di tempo — a rendere giustizia al cittadino, senza obbligarlo a difendersi con ripetuti ricorsi ed a sopportare non lievi spese, con il conseguente turbamento della serenità occorrente a chi deve attendere ad un lavoro produttivo e, quel che è peggio, a soccombere, anche quando ha ragione. Intendo riferirmi ai molti casi di pietre ornamentali, simili al marmo per caratteristiche ed usi, esclusi dalle agevolazioni previste dalla legge n. 955.

Sarebbe bastato che l'Amministrazione avesse consultato gli atti parlamentari per dedurne che il legislatore intese estendere la norma a tutta l'industria marmifera nazionale, *senza esclusione*.

Basterebbe l'intestazione del titolo II della legge: « *Industria marmifera* », per comprendere come non fossero sottintese esclusioni, che invece l'Amministrazione ha applicate in numerosi casi, il cui numero e la cui estensione non sono noti, ponendo in condizioni di disparità industrie marmifere della stessa zona e talvolta costituite da cave ubicate a poche centinaia di metri l'una dall'altra e fiscalmente trattate in modo diverso, *ingenerando purtroppo sfiducia* nel cittadino, che non si spiega i motivi di tale diverso trattamento.

E, che il legislatore non intendesse questo, si evince dalla relazione che accompagna il disegno di legge presentato dal ministro Vanoni (Atti della Camera dei deputati, I legislatura, documento n. 947, nella seduta del 3 dicembre 1949).

Si riporta la parte che interessa:

« Pure con il 31 dicembre 1949 vanno a scadere le disposizioni agevolative concernenti il commercio dei marmi apuani.

« Attualmente il detto commercio è gravato da una tassa unica comprensiva anche dell'imposta sull'entrata e di quella di registro.

« Per eliminare la diversità di trattamento ora in atto tra i marmi apuani e quelli scavati in altre Regioni, è sembrato opportuno un riesame generale di tutta la mate-

ria al fine di adottare un criterio unico di imposizione in questo delicato ramo dell'industria estrattiva.

« Non è peraltro possibile ignorare la precaria situazione della industria marmifera in genere e di quella apuana in specie, che può sintetizzarsi in un susseguirsi di crisi per deficiente assorbimento del prodotto sul mercato interno e per carenza di esportazioni. Per queste ragioni si è ritenuto di evitare il passaggio repentino da un regime fiscale di quasi completa esenzione al normale regime di applicazione degli accennati tributi.

« In tale ordine di considerazione, mentre si è unificato il sistema di imposizione per tutta la produzione marmifera nazionale, portando, in pari tempo, sullo stesso piano anche la produzione delle pietre similari al marmo che vengono largamente usate nelle costruzioni in genere (travertino, serpentino, granito, eccetera), viene istituita dal 1° gennaio 1950, per il commercio dei detti prodotti una speciale aliquota d'imposta sulla entrata di lire 0,50 per cento applicabile per ogni passaggio dei prodotti stessi e nel contempo, a decorrere dalla stessa data, viene consentita la registrazione con imposta fissa di registro dei contratti ed atti relativi alle operazioni di escavazione, segatura, lavorazione e commercio dei prodotti medesimi ».

Va notata la frase « tutta la produzione marmifera nazionale ».

È interessante riportare la discussione svolta nella 4ª Commissione della Camera dei deputati, in sede legislativa, nella seduta del 15 dicembre 1949 (Atti della Camera) - Presidenza La Malfa.

SCOCA, relatore ... « Per quanto riguarda l'imposta entrata su questo materiale, esiste attualmente una disparità di trattamento, perchè mentre per i marmi apuani si applica una tassazione globale, che comprende sia l'imposta sull'entrata, sia altri tributi, le altre qualità di marmi sono soggette al trattamento ordinario.

« Ora, questo provvedimento vuole avviare alla tassazione uniforme delle varie specie di marmi, da una parte, e dall'altra tener conto della situazione economica, della difficoltà di collocamento di queste nostre

pietre di produzione nazionale e quindi si stabilisce che sia per il marmo in genere, compreso quello apuano, sia per le altre pietre che sostituiscono il marmo e che si adoperano per lo stesso uso, si applica l'imposta sull'entrata nella misura di lire 0,50 per cento dell'entrata imponibile.

« Naturalmente anche qui ricorre quello che si riferisce all'ultimo comma: la tassazione nella stessa misura dello 0,50 per cento dei corrispettivi pagati nella lavorazione presso terzi, quando questa lavorazione rientra nel normale ciclo lavorativo dell'industria marmifera e delle altre indicate nel precedente comma. Questo perchè? La ragione fondamentale è sempre quella: cercare di stabilire un trattamento uniforme per i vari tipi di organizzazione industriale ».

VANONI, Ministro delle finanze. — « Prima di tutto non si tratta di una elencazione tassativa, ma puramente e semplicemente *esemplificativa*. Poi, questi termini sono stati suggeriti dai tecnici che evidentemente avevano interesse a comprendere il maggior numero possibile di queste pietre. In sostanza, mi pare che non vi è dubbio *che qui sono comprese tutte le pietre pregiate* ».

Analoga discussione ebbe luogo nella 5ª Commissione finanze e tesoro del Senato, che, nella seduta del giorno 22 dicembre 1949, Presidenza del Vice Presidente Zoli, approvò in sede deliberante il disegno di legge (Atti del Senato).

Si riportano dal resoconto stenografico le parti che interessano:

« Discussione e approvazione del disegno di legge: "Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata" (n. 798) (approvato dalla Camera dei deputati) ».

« PRESIDENTE. — Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: "Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata" ».

« Questo disegno di legge, poi, oltre i prodotti tessili, riguarda anche l'industria marmifera che, come i colleghi sanno, versa in critiche condizioni.

« Per quanto riguarda questa industria, c'erano alcune disposizioni agevolative nei

confronti dei marmi apuani. Con questo provvedimento tali facilitazioni *sono estese a tutti i marmi nazionali, anzi vengono estese anche nei confronti della produzione di pietre similari al marmo*, che vengono largamente usate nelle costruzioni, come il travertino e il granito. Per il commercio dei detti prodotti viene istituita dal 1° gennaio 1950 una speciale aliquota di imposta sulla entrata di lire 0,50 per cento applicabile per ogni passaggio dei prodotti stessi e nello stesso tempo viene consentita la registrazione con imposta fissa di registro dei contratti ed atti relativi alle operazioni di escavazione, segatura, lavorazione e commercio dei prodotti medesimi. *Credo che non si possano fare obiezioni su questa estensione a tutti i prodotti marmiferi nazionali* perchè come tutti sappiamo, non sono soltanto i marmi dell'Apuania a subire una crisi per deficiente assorbimento sul mercato interno e per carenza di esportazioni, ma ci sono anche quelli escavati in altre Regioni e specialmente quelli dell'altopiano di Asiago».

Si sono riportate integralmente, per la parte che interessa l'industria marmifera, la relazione del Ministro proponente e parte delle discussioni svoltesi nelle Commissioni finanze e tesoro della Camera prima e del Senato poi. È fin troppo evidente, e non occorre insistere, che lo spirito del legislatore fosse quello di aiutare *tutta l'industria marmifera nazionale senza ingiuste discriminazioni*.

Purtroppo l'Amministrazione finanziaria non ha tenuto alcun conto di questi precedenti, di cui certamente aveva contezza, operando un trattamento fiscale più oneroso a danno di una parte assai modesta della produzione di pietre ornamentali. Non si hanno dati statistici atti a valutare quale parte della industria marmifera sia stata esclusa

dalle agevolazioni della legge n. 955, a seguito della restrittiva interpretazione ad essa data dall'Amministrazione finanziaria. Da un calcolo assai sommario, fatto su una statistica della produzione marmifera dell'anno 1964, sembra che la produzione esclusa dalle facilitazioni si aggiri sul 5 per cento, o poco più, della produzione globale nazionale. Il che rende ancora più ingiusta la discriminazione, applicata a danno di poche e piccole industrie, che non hanno potuto fruire di alcun appoggio, che non sarebbe certo mancato, se gli esclusi fossero stati la maggioranza. Ed è opportuno aggiungere che tutta l'industria marmifera, e non soltanto quella italiana, lavora una materia prima, che ha valore nullo o scarso, costituita, come è, di rocce disseminate in ogni angolo della nostra penisola, costituenti tutto il nostro sistema montuoso e collinare, materiale grezzo, o meglio *bruto*, che soltanto attraverso successivi ed onerosi lavori di scavo, trasporto, lavorazione, in tutti i suoi stadi, e vendita costituisce la varietà enorme delle pietre ornamentali, di ogni tipo e colore, di cui è ricco il nostro Paese. E se si pone mente quale parte sia rappresentata dal lavoro in questo processo produttivo, risulta evidente che la tassazione applicata ha costituito un onere a carico del lavoro, il che è in contrasto con il fondamento stesso della Repubblica, che è il lavoro.

I molti ripetuti tentativi fatti per ottenere giustizia sul piano amministrativo, allo scopo di non infastidire il Parlamento con la presentazione di un'altra legge, sono stati inutili e quindi è sorta la necessità di presentare subito l'unito disegno di legge, che si confida il Parlamento vorrà sollecitamente approvare, eliminando discriminazioni ingiustificate e ridando ai cittadini fiducia nel senso di giustizia dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, si intendono applicabili a tutti i materiali litoidi similari al marmo, qualunque sia la loro composizione, purchè siano suscettibili di polimento o lucidatura ed abbiano l'aspetto e gli usi dei marmi indicati nel predetto articolo 3, la cui elencazione è soltanto indicativa e non tassativa.